

**REVISORE UNICO
COMUNE DI VALLEDOLMO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

Verbale n. 13 del 28/05/2022

OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione "Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti Tari Anno 2022 - Comune di Valledolmo" da sottoporre al Consiglio Comunale.

Il Revisore unico dei Conti del Comune di Valledolmo, nella persona del Dott. Pierluigi Antonino Marcello Davi, nominato con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 32 del 08/10/2021, esaminata la documentazione pervenuta tramite e-mail in data 27/05/2022, composta da:

- proposta di deliberazione da sottoporre Consiglio Comunale n. 22 del 27/05/2022 con oggetto: "Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti Tari Anno 2022 - Comune di Valledolmo";
- Relazione PEF Gestore AMA;
- Dichiarazione veridicità Gestore AMA;
- Dichiarazione veridicità Comune - Sindaco;
- Dichiarazione veridicità Comune - Uffici;
- Relazione PEF del Comune;
- Schema Pef 2022-2025 Arera- Appendice 1 MTR;
- pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei relativi settori.

PREMESSO CHE:

- con direttiva del Sindaco del Comune di Valledolmo del 24/05/2022 prot. 6149 acquisita al protocollo dell'Unione dei Comuni in data 27/05/2022 prot. 121 si dava disposizione per la formulazione di proposta di deliberazione per le percentuali da applicare a carico delle utenze domestiche e non per la determinazione delle tariffe Tari anno 2022 .
- con delibera del C.D. N. 6 del 29/01/2014 , esecutiva ai sensi di legge, si è istituito l'Ufficio Unico Tributi dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale ;
- con delibera del C.D. N.13 del 14/10/2015 , esecutiva ai sensi di legge si approvava il disciplinare per il conferimento generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale da parte dei Comuni di Caltavuturo , Sclafani Bagni e Scillato del Servizio tributi (art. 14, comma 27 lett.A) D.L.n. 78/20210 convertito nella L. N. 122/2010 e sm.;
- con delibera Comune di Valledolmo di G.M. N. 12 dell' 11/02/2020, esecutiva ai sensi di legge si approvava il disciplinare per il conferimento generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale da parte dei Comuni di Valledolmo del Servizio tributi (art. 14, comma 27 lett.A) D.L.n. 78/20210 convertito nella L. N. 122/2010 e sm.;
- con la delibera del C.D. N.26 del 31/12/2015, esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto – Ufficio Unico Tributi – Conferimento Generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale – nomina funzionario responsabile dei tributi locali. Proposta di delibera per il C.D. dell'unione e per le G.M. dei singoli comuni associati;
- con delibera Comune di Valledolmo di G.M. N.40 del 26/05/2020, esecutiva ai sensi di legge si conferiva al Dott. Giuseppe Granata, al pari degli altri tre enti aderenti, la responsabilità dei tributi del Comune di Valledolmo;
- con determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale n. 3 del 10/05/2022 ad oggetto: " Nomina Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione, struttura di massima dimensione della struttura organizzativa dell'Unione, dott. Granata Giuseppe. Maggio/ Dicembre 2022.

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la delibera 363/2021/R/rif. l'Autorità che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio: 2022-2025 (MTR-2, allegato A alla delibera);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- la delibera n. 443/2019 di ARERA, a seguito della quale è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 che ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668.

ATTESO che

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

ESAMINATI

- il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio l'AMA Rifiuto è Risorsa Scarl con sede in Castellana Sicula, acquisito al prot. dell'Ente in data 12/04/2022 prot. 4265 e la successiva Trasmissione PEF 2022 a seguito confronto con SRR Palermo 17 Est acquisito al prot. dell'Ente in data 26/04/2022 prot. n. 4761 e l'integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 507. 497,75 al fine di rientrare nei parametri fissati dall'Autorità. (delibera ARERA 443/2019);
- la relazione di accompagnamento al piano finanziario TARI del Comune di Valledolmo - Anno 2022 trasmessa alla S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A con sede in Termini Imerese in data 26.05.2022 prot.109 Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale;
- la documentazione a corredo della nota di cui sopra trasmessa dalla SRR consistenti negli elaborati allegati alla proposta di deliberazione in oggetto:
 - A. MTR_validato;
 - B. Provvedimento di validazione Pef 2022-2025;
 - C. Relazione finale SRR 443-2019.

VISTI:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e smi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29/09/2020;

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla proposta di deliberazione in oggetto, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile.

ATTESO che

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;
- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652.

PRESO ATTO che

- la ripartizione tra i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente:
 - 87 % a carico delle utenze domestiche;
 - 13 % a carico delle utenze non domestiche;
- i coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con Regolamento TARI art. 13 comma 12.
- per quanto concerne le utenze domestiche, si ritiene opportuno applicare specifiche riduzioni con riferimento all'art. 24 del vigente Regolamento Tari;
- che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, pari a n. 3, con scadenza nel mese di Luglio, Settembre e nel mese di Dicembre, verranno così modificate per l'anno 2020:
 - rata n. 1, pari al 33,33 % della TARI dovuta, con scadenza al 31/07/2022;
 - rata n. 2 pari al 33,33 % della TARI dovuta rata a conguaglio, con scadenza al 30/09/2022;
 - rata n.3 pari al 33,34 % della TARI dovuta rata a conguaglio, con scadenza al 01/12/2022;

CONSIDERATO che

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché

- entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
 - l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
 - l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
 - il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di Palermo) sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;
 - con l'inserimento del comma 5-sexiesdecies nell'articolo 3 viene spostato al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022;
 - l'art. 3 comma del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, testualmente recita: 5-bis. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
 - il D.I. c.d. Aiuti all' articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che ogni qual volta il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione venga posticipato oltre il 30 aprile, le scadenze per approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti, le tariffe e i regolamenti della Tari verranno allineati con quelle dei preventivi. La nuova norma precisa che in caso di approvazione o modifica dei provvedimenti Tari dopo il varo del bilancio di previsione, il Comune effettua le conseguenti modifiche alla prima variazione utile, in linea con la regola generale (finalmente) introdotta dall'articolo 13, comma 5-bis del DI 4/2022.

DATO ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo della proposta di delibera C.C. in oggetto.

VISTI

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto comunale vigente;
- i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e dal Responsabile dei Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- il Piano Finanziario della componente TARI anno 2022 redatto dall'AMA Rifiuto è Risorsa Scarl comprensivo dei costi di gestione dell'Ente allegato alla proposta di delibera C.C. in oggetto;
- il prospetto dei criteri per la determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa dei rifiuti (importo da coprire con tariffa € 507.497,75) allegato alla proposta di delibera C.C. in oggetto;;

- il prospetto di riepilogo delle seguenti Tariffe TARI da approvare per l'anno 2022 allegato alla proposta di delibera C.C. in oggetto;

DATO ATTO che:

- le tariffe si applicano dal 1 gennaio 2022;
- in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario;
- nella relazione illustrativa al Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;
- è necessario procedere alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, da cui risulta che sono stati verificati:
 - a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 363/2021 per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;
- che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:
 - a) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Valledolmo, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

VERIFICATA, per quanto di propria competenza, la correttezza e la veridicità dei dati contabili utilizzati e la presenza dei contenuti minimi richiesti dalla normativa;

ACQUISITI i pareri favorevoli

- di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi Dott. Giuseppe Granata;
- di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario Dott. Gioacchino Di Baudo.

Tutto ciò visto, premesso e considerato il Revisore Unico del Comune di Valledolmo in relazione alle proprie competenze

ESPRIME

parere favorevole sulla Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27/05/2022 avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti Tari Anno 2022 - Comune di Valledolmo".

Il Revisore unico

Dot. Pierluigi Antonino Marcello Davi
